



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DAMIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GIUGNO 2021

Modifica alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori

ONOREVOLI SENATORI. — Le vicende attinenti l'apparato bancario italiano, connesse alla drammatica situazione che la pandemia ha provocato nei settori micro e macro economici della Nazione, spinge il legislatore a sopperire, con riferimento alla refusione dei danni causati dal sistema creditizio italiano, ad evidenti lacune che in passato sono state create con provvedimenti sì necessari, ma monchi della parte in cui non allarghino la platea dei beneficiari degli aiuti di Stato.

E così con riferimento al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) osserviamo che detto strumento si rivolge esclusivamente a coloro i quali hanno subito un danno vedendo i loro titoli azionari od obbligazionari depauperati del loro valore nominale a causa della *mala gestio* degli isti-

tuti bancari cui avevano rivolto il proprio interesse.

E ciò non può bastare poiché se è vero che chi ha subito un danno è colui il quale vede la propria fonte di risparmio posta in liquidazione, è altresì vero che subisce un danno pure colui il quale si trova possessore di titoli illiquidi a valore zero, ma che non ha la ventura di vedere la propria istituzione bancaria posta in liquidazione coatta amministrativa. Il presente disegno di legge, dunque, ha esclusivo fine di costituire un apposito contenitore non confligente con le somme già stanziato per gli aventi diritto. E dunque è qui che la legge deve soccorrere, sebbene tenendo conto delle risorse disponibili e destinando, quindi, a quest'ultima categoria le eventuali somme residuali già accantonate dal FIR.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono inviare la richiesta di indennizzo anche i risparmiatori i cui titoli non siano soggetti a procedure liquidatorie ma che vedano azzerato il loro valore a causa di numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. In questo caso la Commissione tecnica valuta la proporzione degli indennizzi sull'eventuale residuo disponibile del FIR ».

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la quantificazione e le modalità di erogazione delle risorse per le richieste di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

€ 1,00